

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 805

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi
Festival di Cremona

28/04/2024 - 05:31

Indice

1. DDL S. 805 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 805	4
1.2.2. Relazione 805-A	6
1.2.3. Testo approvato 805 (Bozza provvisoria)	8
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	12
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023	13
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023	15
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 93 (ant.) dell'11/01/2024	19
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024	24
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024	31
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/02/2024	39
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024	41
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/03/2024	45
1.4. Trattazione in consultiva	52
1.4.1. Sedute	53
1.4.2. Resoconti sommari	54
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	55
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024	56
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/02/2024	58
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	59

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024.....	60
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024.....	67

1. DDL S. 805 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 805

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 805

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALPEZZI**, **ANCOROTTI**, **MARTI** e **PAGANELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2023

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

Onorevoli Senatori. - Le radici del Festival dedicato a Claudio Monteverdi affondano nel Festival di Cremona del 1983, nato con il doveroso intento di onorare il patrimonio musicale della città.

Il repertorio degli inizi privilegiava la musica strumentale italiana per archi del XIX e XX secolo, toccando appena il repertorio barocco. Protagonisti indiscussi di questi primordi furono Salvatore Accardo, Bruno Giuranna e Rocco Filippini affiancati nel tempo da artisti di prestigio come Marta Argerich, Gidon Kremer, Shlomo Mintz, Paul Ostrowski, Ottavio Dantone, Ton Koopman, Jordi Savall, Sir John Eliot Gardiner.

Ogni edizione del Festival nasceva per creare una manifestazione di rilievo e di alto richiamo dedicata al repertorio musicale per strumenti ad arco; ma alla fine si dimostrò non dissimile da una qualsiasi stagione concertistica. Nel tempo, il Festival perse capacità di richiamo, nonostante la qualità della programmazione e degli interpreti eccellente.

L'idea fu allora di valorizzare una specificità, facendo del Festival un'occasione unica nel panorama culturale italiano. La svolta nell'identità del Monteverdi Festival di Cremona giunse nel 1993, anno in cui ricorreva la celebrazione del 350° anniversario dalla morte di Claudio Monteverdi, illustre cittadino cremonese, considerato il padre dell'opera lirica, genere musicale per il quale l'Italia è conosciuta in tutto il mondo. Il biennio 1993-1994 sarebbe stato dedicato, infatti, alle celebrazioni monteverdiane, un'occasione preziosa ed interessante per eseguire musica di tutto il repertorio musicale barocco, ma con particolare riguardo alle pagine di Claudio Monteverdi.

Da quel momento in poi, l'attenzione del Festival si rivolse sempre più al rapporto tra musica barocca e modernità, in un'ottica storicistica ma anche innovatrice.

Il Festival prese inizialmente il sottotitolo de « L'antica musica e la moderna pratica », per poi intitolarsi dal 1998 « Festival di Cremona Claudio Monteverdi ».

La scelta di intitolare il Festival a Claudio Monteverdi, infatti, non era una mera celebrazione del passato, ma un'orgogliosa affermazione del contributo incredibilmente innovativo dato dal genio monteverdiano, alla storia della musica.

Egli fu infatti la base di un nuovo rapporto tra musica, parola e drammaturgia, che avrebbe in pochi secoli portato a quella che oggi conosciamo come l'Opera italiana.

Nella storia musicale il Seicento segna un momento cruciale, di transizione, che vede la rapida crisi delle tradizioni ereditate dal Cinquecento e la formazione non soltanto di nuovi generi e quindi di nuovi stili e di nuove pratiche produttive, ma anche di un modo nuovo di concepire e « consumare » la musica, che in parte già si affermano nel corso del secolo e in parte si svilupperanno nel secolo successivo.

Massima espressione di questa « rivoluzione » che investe la musica e la vita musicale è Monteverdi, in cui si vede il clamoroso successo del madrigale polifonico e il suo rapido declino, il formarsi del melodramma fondato sul canto monodico e il configurarsi dell'opera in musica e il primo proporsi

della cantata da camera.

Con Monteverdi si rivive l'intenso sperimentalismo musicale del XVII secolo, in cui la musica affronta in modo nuovo e diverso il testo letterario, cercando di restituire nel canto anche i moti « segreti » della parola poetica e del suo dispiegarsi significativo ed emotivo nel verso, in un trepido evolversi da una pratica modale al tonalismo.

« L'importanza di Claudio Monteverdi nella storia della musica occidentale si misura su due dimensioni: la qualità estetica delle sue opere, che sono fra le vette più alte della nostra tradizione colta, e l'esemplarità del suo percorso di compositore.

La formidabile sensitività della sua intelligenza creativa e una felice combinazione di condizioni favorevoli gli hanno permesso di conquistare una posizione di assoluto rilievo nella rivoluzione musicale avvenuta tra fine Cinquecento e inizio Seicento ». (Massimo Privitera, *Storia della civiltà europea*, a cura di Umberto Eco (2014)).

Il Monteverdi Festival di Cremona da quarant'anni è uno dei baluardi della musica antica in Italia: una proposta culturale sempre di altissima qualità, una città sede di grandi eccellenze formative, la scoperta e il recupero di opere dimenticate, il sostegno di *ensemble* fuori dai circuiti *mainstream*: queste le caratteristiche del Festival, dedicato ad uno dei compositori più importanti della storia della musica, vero e proprio « rivoluzionario » della *seconda prattica* e cui si deve, *de facto*, la nascita dell'opera.

Il Festival, oggi come in passato, si prefigge lo scopo di diffondere in Italia l'opera di Claudio Monteverdi e, più in generale, il repertorio musicale (sacro e profano) del Cinque-Seicento. Lo fa recuperando il patrimonio musicale antico, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche.

Parlare di innovazione in un Festival di musica antica potrebbe sembrare un ossimoro inconciliabile. Eppure, proprio dalla musica antica sono sempre arrivati gli stimoli creativi più interessanti: si pensi alle intersezioni tra discipline e repertori differenti, tra musica popolare e barocca, tra musica antica e contemporanea.

Il Monteverdi Festival di Cremona, accanto alla programmazione principale, in cui opera e concerti si intrecciano in una proposta preziosa e di altissimo livello, accoglie la modernità con molteplici azioni: per l'edizione del 2023, il Monteverdi Festival proporrà quattro serate inserite nei *format* *#monteverdinight* e *#monteverdiclandestino*, che vedranno protagoniste performance uniche e multidisciplinari, per raccontare lo sviluppo della musica antica in quella moderna e contemporanea. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, prevede l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di molti Festival, tra cui il Festival Verdi di Parma e Busseto, il Romaeuropa Festival, il Festival Donizetti Opera, il Pistoia Blues Festival e il Festival internazionale della musica MITO.

In occasione del 40° anno dalla Fondazione del Festival e a 380 anni dalla morte di Claudio Monteverdi, si ritiene importante valorizzare in modo adeguato il Monteverdi Festival di Cremona, che rappresenta il più prestigioso custode e divulgatore del patrimonio musicale italiano, proponendo l'assegnazione di un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona per la realizzazione dell'omonimo Festival.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ».

1.2.2. Relazione 805-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 805-A

Relazione Orale

Relatrice Rando

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a
COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 9 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

d'iniziativa dei senatori **MALPEZZI**, **ANCOROTTI**, **MARTI** e **PAGANELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2023

nella seduta dell'8 febbraio 2024

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare all'anno 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023.

sull'emendamento approvato

7 febbraio 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 7 febbraio 2024, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Ambrogio)

sul disegno di legge

7 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente:

« Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni." ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori
Malpezzi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ».

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro **per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro **per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205** ».

1.2.3. Testo approvato 805 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 805

Senato della Repubblica

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 5 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Malpezzi, Ancorotti, Marti e Paganella:

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del prescritto numero di senatori per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 840, nonché del numero legale necessario per la votazione della proposta di parere del relatore Marcheschi sul disegno di legge n. 912, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE comunica che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 840 approvati nella seduta di ieri si è espressa la Commissione bilancio con un parere non ostativo. In attesa che giunga anche il parere della Commissione affari costituzionali, sospende nuovamente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 19,10.

IN SEDE REDIGENTE

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e accolto l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2) del senatore Pirondini, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio si sono espresse sui richiamati emendamenti con pareri non ostativi. Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità e ringrazia il sottosegretario Mazzi per aver assicurato la propria presenza ai lavori della Commissione sin dalla mattina.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in

materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha proposto un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale ritiene che il provvedimento presenti profili di tale complessità che avrebbero richiesto un maggior approfondimento da parte della Commissione. Esprime, peraltro, perplessità rispetto a talune disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20. In proposito, pur giudicando importante l'attività di tali scuole, fa presente che sarebbe stata opportuna una più ampia riflessione sulle modalità con cui è assicurata la copertura degli oneri recati dal richiamato articolo. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della giornata di ieri, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nelle prossime settimane, compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio, l'esame: della proposta di nomina n. [35](#) concernente il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; del disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), d'iniziativa del deputato Sasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [906](#) (Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), d'iniziativa degli onorevoli Marta Schifone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; del disegno di legge n. [788](#), in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha, altresì, convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla disciplina relativa all'accesso alla professione di restauratore d'organo. In tale sede è stato inoltre stabilito che eventuali proposte da parte dei Gruppi di soggetti da audire dovranno pervenire alla Presidenza entro venerdì 3 novembre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 93 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(Esame del disegno di legge n. 916, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di «numero programmato» per l'accesso ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, a decorrere dal primo anno accademico utile, apportando conseguentemente gli opportuni correttivi agli articoli 2, 3 e 4 della menzionata legge.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, che interviene sul comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999, sopprimendo le disposizioni di cui alla lettera *a)*, relative all'accesso programmato a livello nazionale per i corsi di laurea [in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.](#)

Rileva che l'intervento abrogativo in esame, insistendo sull'intera lettera *a)* dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, riguarda, oltre all'accesso programmato ai corsi di laurea attinenti all'ambito medico sanitario, anche l'accesso ai corsi di laurea in architettura.

Sono, inoltre, soppresse le disposizioni di cui alle lettere *b)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, relative all'accesso programmato a livello nazionale per i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, nonché per i corsi universitari di

nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Precisa che, all'esito dell'intervento abrogativo in esame, rimane dunque prevista la programmazione a livello nazionale per i soli accessi ai corsi di formazione specialistica dei medici e alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il disegno di legge interviene poi sull'articolo 2 della legge n. 264 del 1999, relativo ai corsi di laurea i cui accessi sono programmati dalle università, escludendo dalla possibilità di programmazione i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

Inoltre, per esigenze di coordinamento interno con le modifiche apportate all'articolo 1 della legge n. 264 del 1999, viene soppresso il rinvio, contenuto nell'articolo 2, alla lettera a) dell'articolo 1, abrogata dal disegno di legge medesimo.

Al fine di realizzare un necessario coordinamento con le modifiche apportate dal disegno di legge, all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, relativo ai principi e ai criteri direttivi a cui si deve attenere il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella definizione dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, sono soppressi i rinvii alle lettere, ora abrogate, contenute nell'articolo 1 della medesima legge.

Segnala, quindi, che il disegno di legge in titolo interviene altresì sull'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, relativo alle prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi di laurea, al cui superamento è subordinata l'ammissione, da parte degli atenei, ai corsi di laurea ad accesso programmato. In particolare, al comma 1 dell'articolo 4, riguardante i corsi per i quali il Ministro dell'università determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, viene soppresso il rinvio alle lettere a) e b) dell'articolo 1, poiché abrogate dal disegno di legge in esame.

Evidenzia, infine, che la disposizione in esame specifica che gli effetti di cui al comma 1 decorreranno dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In conclusione, il relatore propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 916 con quello, già avviato, dei disegni di legge nn. 915 e 942.

Conviene la Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) chiede che si apra un ciclo di audizioni in ragione sia delle rilevanti conseguenze che il provvedimento in esame avrà sulla formazione degli studenti e sull'offerta formativa delle università, sia dei costi che lo stesso determinerà, tenuto conto della prevedibile attrazione di iscrizioni dall'estero una volta che il Paese sarà divenuto l'unico in Europa ad essere privo di numero chiuso.

Segnala, al riguardo, l'opportunità di audire i rettori delle facoltà di medicina, le rappresentanze degli studenti, nonché il personale delle ambasciate dei Paesi europei addetto al settore universitario, quest'ultimo con l'obiettivo di avere un quadro chiaro della legislazione comparata in materia.

Evidenzia, conclusivamente, che dalle audizioni emergeranno indicazioni preziose per pervenire ad un punto di equilibrio tra gli interessi degli studenti, quelli dei contribuenti e quelli dei pazienti.

Il [PRESIDENTE](#) si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Crisanti di avviare un ciclo di audizioni e avverte che tale procedura informativa sarà svolta in modo celere, sottolineando l'importanza di garantire un *iter* spedito del provvedimento in considerazione della sua incidenza sugli interessi della società civile.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dichiara di condividere sia la proposta di apertura di un ciclo di audizioni avanzata dal senatore Crisanti sia il principio di metodo cui intende attenersi la Presidenza.

Coglie altresì l'occasione per puntualizzare che si rende necessario intervenire in via legislativa sulle prove d'esame per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, nonché, in conformità a quanto dichiarato dal Ministro dell'università e della ricerca, raddoppiare il numero programmato per l'accesso ai medesimi corsi.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), nell'esprimere la sua condivisione sia con le linee introduttive del relatore sia con le proposte di audizioni anticipate dal senatore Crisanti, segnala la necessità di

acquisire il contributo dei rettori di università, quali quelle di Ferrara e di Padova, che già hanno avviato il percorso di abolizione del *test* di ingresso. Essi, infatti, a motivo della loro struttura generica, hanno precluso l'accesso alle facoltà di medicina a studenti talentuosi, venendo a costituire un improprio momento di selezione.

Inoltre, nell'ottica di dare soluzione al problema della carenza cronica di personale medico nonché di garantire la qualità della formazione del personale medesimo, fa cenno all'utilità di condurre i lavori in collaborazione con la 10ª Commissione.

Anche il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) si dichiara in accordo con l'impostazione del relatore, con lo svolgimento di un ciclo di audizioni, nonché con il criterio metodologico di concentrare i tempi di esame in modo da consentire un *iter* veloce del provvedimento.

Concorda, inoltre, sulla necessità di intervenire sui *test* di ingresso, poiché non in questi, ma nell'esame di abilitazione, sono da individuare lo strumento e il momento di selezione del personale sanitario.

Specifica, in proposito, che l'intervento legislativo non dovrà condurre a un sistema di iscrizioni indiscriminate, ma alla messa a punto di meccanismi funzionali al regime del numero programmato.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel richiamare le considerazioni svolte dal senatore Crisanti, conviene sull'obiettivo di pervenire a un punto di equilibrio tra i diritti degli studenti e la qualità della formazione del personale medico.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo essersi dichiarato in accordo con i principi di metodo cui la Presidenza intende attenersi, ricorda che la carenza cronica di personale medico ha determinato, nella regione Calabria, la necessità di ricorrere ai medici cubani.

Pone in evidenza come, al fine di risolvere il suddetto problema, sia necessario agire tanto sull'incremento dei numeri quanto sull'innalzamento della qualità della formazione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di lunedì 15 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire le richieste di audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

La relatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso interviene sull'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Ricorda che tale articolo prevede l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di molti festival musicali e operistici su tutto il territorio italiano.

Evidenzia che la disposizione in esame assegna un contributo annuale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 in favore della Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona per l'organizzazione del Festival omonimo.

In occasione del 40° anno dalla Fondazione del Festival e a 380 anni dalla morte di Claudio Monteverdi - prosegue la relatrice - si ritiene importante valorizzare in modo adeguato il Monteverdi Festival di Cremona, che rappresenta il più prestigioso custode e divulgatore del patrimonio musicale italiano, proponendosi di diffondere in Italia l'opera di Claudio Monteverdi, illustre cittadino cremonese, considerato il padre dell'opera lirica, e più in generale, il repertorio musicale (sacro e profano) del Cinque-Seicento.

Allo stanziamento della somma prevista, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - FNSV (*ex* Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Propone di fissare alle ore 12 di venerdì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone indi di fissare alle ore 12 di venerdì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) avverte preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo è privo dei pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato. L'assegnazione dell'atto è stata comunque disposta dalla Presidenza del Senato, sebbene con riserva della successiva acquisizione dei predetti pareri, in considerazione dell'imminente scadenza della delega. La Commissione potrà pertanto avviarne l'esame, ma, prima di concluderlo, occorrerà attendere che il Governo trasmetta la documentazione mancante.

Passa indi ad illustrare i contenuti del provvedimento, sul quale la Commissione è tenuta a rendere il parere alla 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Fa presente che esso reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (adottato in attuazione della legge n. 53 del 2021, che ha conferito al Governo delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di riordino delle disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi).

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala, innanzitutto, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208. In particolare, viene aggiunta, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta *cancel culture*), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4).

Evidenzia, inoltre, che, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia. Nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio. Precisa che restano ferme le attività di sostegno all'educazione

all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, previste dagli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Menziona poi le disposizioni che sostituiscono al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 208, un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale (articolo 1, comma 7). Sottolinea che la suddetta previsione, come specificato nella relazione illustrativa, è finalizzata a semplificare il processo di studio e ricerca dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, nonché a rafforzare il principio di collaborazione tra Amministrazioni che, a vario titolo, sono impegnate su tale tematica.

Dà conto, infine, delle modificazioni apportate all'articolo 37 del decreto legislativo n. 208, recante disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica, volte, tra l'altro, a introdurre l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori. In tal modo - conclude il Presidente relatore - si impone alle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, nell'ottica di aiutare le famiglie e il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione (articolo 1, comma 25).

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), nel sottolineare il rilievo del provvedimento, esprime rammarico per la circostanza che la Commissione non sia chiamata a discutere dello stesso in sede primaria, bensì a rendere mere osservazioni alla 8ª Commissione permanente. In proposito, giudica singolare la mancata simmetria rispetto alla Camera dei deputati, in cui l'atto del Governo è discusso congiuntamente dalle Commissioni VII e IX. Coglie peraltro l'occasione per auspicare che in futuro, anche in ragione delle crescenti competenze del Ministero della cultura nel settore audiovisivo e, più in generale, dei rilevanti contenuti di carattere culturale, sportivo e di spettacolo che caratterizzano tale settore, anche la 7ª Commissione del Senato possa svolgere un ruolo da protagonista in tali ambiti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sussiste un'asimmetria di competenze fra la Commissione e l'omologa VII Commissione della Camera dei deputati, con particolare riferimento al settore dell'editoria (che in Senato compete alla 1ª Commissione permanente) e al settore audiovisivo (che in Senato compete alla 8ª Commissione permanente). In proposito, condividendo l'opportunità che le competenze della Commissione siano completate, invita i rappresentanti dei Gruppi a verificare se ci siano le condizioni politiche per presentare un'iniziativa, anche in termini di eventuale modifica del Regolamento nel senso indicato dal senatore Marcheschi.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta del senatore Marcheschi, sottolineando che, a causa di un assetto delle competenze ereditato dal passato, a suo avviso non condivisibile, la Commissione risulta penalizzata nello svolgimento dell'attività parlamentare.

Auspica che il presidente Marti assuma iniziative anche di carattere formale al fine di verificare la possibilità che la Commissione possa svolgere un ruolo primario con riferimento alle suddette tematiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 97 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi ([n. 41](#))

(Parere al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale - in premessa - ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 è stato disposto il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha consentito l'avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, prosegue il presidente relatore, il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 1, ha previsto - nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto "Grande Progetto Pompei" - la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore generale.

Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle quali introdotta con il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono assicurati sino al 31 dicembre 2026.

Segnala peraltro che il medesimo decreto-legge n. 44 ha stabilito che il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e che egli svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver ricordato gli ulteriori compiti del direttore generale, nonché i requisiti che devono essere posseduti dal candidato, richiama il *curriculum* del Generale di brigata Giovanni Capasso, proponendo

l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina dello stesso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2024.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: [Vincenza ALOISIO](#) (M5S), [Carmela BUCALO](#) (FdI), [CASTIELLO](#) (M5S), [Elena CATTANEO](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), [Giulia COSENZA](#) (FdI), [CRISANTI](#) (PD-IDP), [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) (in sostituzione del senatore Occhiuto), [Anna Maria FALLUCCHI](#) (FdI), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [Tilde MINASI](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [PIRONDINI](#) (M5S), [Vincenza RANDO](#) (PD-IDP), [SALLEMI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) e [SPERANZON](#) (FdI).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli, 3 astenuti e una scheda nulla.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che il relatore designato sul disegno di legge in titolo, senatore Marcheschi, ha comunicato di rinunciare a tale incarico, fa presente di aver conferito tale incarico alla senatrice Bucalo, che ha sempre mantenuto uno stretto contatto con il relatore durante le precedenti fasi dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Dopo che la relatrice [BUCALO](#) (FdI) e la sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di replica al dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 26 gennaio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e sei emendamenti, pubblicati in allegato.

L'unico ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo sono dati per illustrati. La relatrice [BUCALO](#) (FdI) si esprime in senso favorevole sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 gennaio nel corso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Si apre la fase di illustrazione dell'unico ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) illustra dapprima l'ordine del giorno G/805/1/7, evidenziando che lo stesso formula un invito al Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive destinate a

finanziare festival internazionali, da assegnare sulla base di specifici requisiti e criteri di valutazione. Ritiene, al riguardo, che, al fine di evitare una sperequazione di trattamento tra i soggetti che partecipano ai finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e i soggetti beneficiari di risorse *extra* FUS in virtù di particolari provvedimenti legislativi, sia imprescindibile l'individuazione, anche per questi ultimi, di specifici requisiti e criteri di assegnazione.

Passando all'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente, pone in evidenza che la proposta emendativa 1.1 è volta ad introdurre un obbligo di rendicontazione alle competenti Commissioni parlamentari in capo alla Fondazione Ponchielli di Cremona, beneficiaria dei finanziamenti disposti dal disegno di legge in esame. L'obbligo di rendicontazione costituisce, a suo avviso, una fase naturalmente consequenziale alla fissazione dei requisiti e criteri di assegnazione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.3, fa presente che lo stesso è diretto ad evitare che si attinga alle risorse del FUS per finanziare l'iniziativa in esame, anche nell'ottica di salvaguardare la dignità delle iniziative già sostenute con le risorse del fondo medesimo.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

((Esame del disegno di legge n. 980, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916 e 942 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del'11 gennaio.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene brevemente il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per sollecitare lo svolgimento di un ciclo di

audizioni sul disegno di legge n. [568](#) recante: "Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza".

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazione in merito alla disponibilità ad avviare le suddette audizioni già nella settimana successiva alla prossima, in considerazione dell'intenso calendario già stabilito per le sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [597](#)

G/597/1/7

[Croatti](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 597, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della "Giornata nazionale degli abiti storici"»,

premessi che:

il provvedimento in titolo è sotteso e finalizzato - sia in via diretta, sia in via più indiretta e mediata - a promuovere e ad alimentare il ricordo di una tradizione e di una cultura conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per la finezza, l'abbondanza, l'esclusività e la varietà della sua arte;

un'attenzione specifica è riservata, in particolare, alla tradizione e alla cultura relativa agli abiti storici che - come affermato - costituiscono un tassello importante dei nostri territori, tale da alimentare una curiosità che è essa stessa traino del turismo regionale dai grandi centri fino ai piccoli borghi;

a tal fine, con l'articolo 5 è previsto che venga istituita, l'11 novembre di ogni anno, la «Giornata nazionale degli abiti storici», nel giorno in cui si celebra San Martino protettore dei sarti e dei conciatori, ove si potranno organizzare (considerando anche il giorno antecedente e quello successivo) iniziative di impatto turistico, attinenti alle caratteristiche dell'abito storico e del territorio cui afferisce, coinvolgendo enti *pro loco*, associazionismo e aziende territoriali negli ambiti dell'artigianato, della cultura, dell'agricoltura, con manifestazioni organizzate in sintonia e su disposizione degli enti preposti;

valutato che:

l'iniziativa si iscrive entro una più generale promozione del territorio - ovvero delle sue caratteristiche identitarie e della sua vocazione, se è vero com'è vero che anche i luoghi sono visitati dai ricordi e conoscono una loro felicità - al fine di sostenere il rilancio culturale e turistico, per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, adottando provvedimenti anche di carattere normativo, di estendere la prevista «Giornata nazionale degli abiti storici», di cui all'articolo 5, e delle iniziative per la sua celebrazione, di cui all'articolo 6, in prospettiva storico-geografica anche ai «borghi storici», anche al fine di costituire un più ricco e articolato atlante della memoria;

a valutare, altresì, l'opportunità di istituire, l'11 maggio di ogni anno - a sei mesi esatti di distanza - la «Giornata nazionale dei Borghi d'Italia», in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, abbiano agio di promuovere celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

Art. 1

1.1

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché degli sbandieratori che eseguono la sbandierata in abiti storici,».

1.2

[Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche di carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle rievocazioni presepiali, quali rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività».

1.3

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

al comma 2, dopo le parole: «per «abiti storici», inserire le seguenti: «, compresi i paramenti sacri,»».

Art. 2

2.1

[Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 4

4.1

[Mazzella](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».

Art. 7

7.1

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

G/805/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 805, recante «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona»,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge si porta a regime un finanziamento annuale di un milione di euro per contribuire alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

tale manifestazione da più di quarant'anni costituisce uno dei baluardi della musica antica in Italia, non solo nel diffondere l'opera di Claudio Monteverdi bensì - più in generale - nel recuperare il patrimonio musicale cinque-seicentesco, riproponendolo attraverso la corretta prassi esecutiva e interpretativa, e supportandolo con adeguate ricerche musicologiche e organologiche;

ritenuto che lo stanziamento di risorse previsto per il Monteverdi Festival di Cremona muove anche dalla necessità di riconoscere alla figura di Claudio Monteverdi un prestigio pari a quello riconosciuto a festival musicali e operistici nel nostro Paese, ispirati ad altri notevoli compositori quali, ad esempio, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti;

considerato che:

per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico e culturale, riconducibile ai compositori testé richiamati occorre rendere più forti e unitarie la promozione e l'organizzazione di tali manifestazioni a livello nazionale, cui devono essere affiancate la valorizzazione dell'identità nazionale nonché quella delle tradizioni dei singoli territori (ovvero, rispettivamente e nella fattispecie: Cremona, Parma-Busseto, Pesaro, Torre del Lago, Catania, Bergamo);

occorrerebbe pertanto- in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e «far dialogare fra loro» i principali festival internazionali musicali di qualità, ampliando l'offerta, e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficace, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto;

il progetto di una rete di Festival, dedicati ai grandi compositori italiani rappresenta certamente un obiettivo ambizioso e una ricchezza straordinaria per il nostro Paese, e tale tuttavia da riscuotere la curiosità e l'apprezzamento di una classe politica che non solo a parole, ma anche nei fatti abbia a cuore le priorità della cultura;

valutato infine che:

al pari del Monteverdi Festival di Cremona, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, come emerso con evidenza durante l'emergenza pandemica, che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ha fortemente compromesso le iniziative culturali e le attività legate allo spettacolo dal vivo in particolare;

occorre muovere una riflessione - come accennato - a più ampio raggio, affinché il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), tradizionale mezzo di finanziamento e fisiologica «stampella» per qualsiasi iniziativa s'intenda promuovere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, possa non solo essere implementato ma sempre più valutato come forma di «investimento» e non considerato semplicemente un «costo» nell'ambito della contabilità dello Stato;

ciò a dire che, nelle more che venga più coerentemente definita la natura giuridica di alcuni comparti dello spettacolo dal vivo - come ad esempio le Fondazioni lirico-sinfoniche -, è auspicabile che si individuino nuovi e diversi canali di finanziamento, anche attraverso forme di agevolazioni fiscali rivolte ai privati;

ci si muove, del resto, in un settore - qual è quello della cultura nel suo complesso - gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua e presunta mancanza di risorse: ma proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutare a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, in specie in un momento qual è quello attuale in cui rischiamo sempre più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione conservativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive - sia a valere sul FUS sia non a valere sul FUS - da assegnare sulla base di specifici requisiti e relativi parametri e criteri di valutazione, finalizzate a finanziare festival internazionali e grandi manifestazioni culturali di pregio, ovvero ad adottare le opportune iniziative, anche con interventi di carattere normativo, volte a reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a una strategia organizzativa e di promozione unica dedicata ai più importanti festival musicali italiani;

a definire un percorso volto a stanziare, conseguentemente, adeguate risorse a sostegno anche di altre manifestazioni e altri festival di pari importanza nazionale e internazionale, assicurando e mantenendo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche, in conformità a criteri di trasparenza e pubblicità e previa accurata e documentata definizione della programmazione artistica, nonché previsione e rendicontazione di costi e ricavi.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies. 1. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1-quinquies, relative alla realizzazione del Monteverdi Festival, la Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi».

1.2

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "1-sexies" con il seguente:

"1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.3

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

«1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e della Commissione bilancio (parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

La relatrice RANDO (PD-IDP) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, che peraltro assorbe anche l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/805/1/7.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/805/1/7, motivandolo sulla base degli avvisi negativi formulati dai competenti Uffici del Ministero della cultura, dicastero competente alla trattazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, che impegna l'Esecutivo ad una semplice valutazione di opportunità sul reperimento di ulteriori risorse in favore di festival internazionali e altre manifestazioni di pregio, anche incrementando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'atto si pone inoltre in linea con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione nella sua attività. Domanda quindi se sia possibile per il Governo proporre eventuali riformulazioni, al fine di avviare una riflessione politica sul punto.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che, nell'attuale fase procedurale, appare difficile domandare al Governo lo studio di eventuali proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame del provvedimento. Ciò anche tenuto conto che il Governo è rappresentato oggi dal Ministro del turismo che, a titolo di cortesia, ha accolto l'invito della Presidenza ad assicurare la propria presenza per favorire la conclusione del provvedimento d'iniziativa del Partito Democratico, che investe una materia di competenza del Ministro della cultura al quale dovrebbe essere rivolta la richiesta di riformulazione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), firmatario dell'ordine del giorno, si pone del pari criticamente sul parere espresso dalla rappresentante del Governo, osservando che l'atto di indirizzo si propone, oltre che di reperire risorse in favore del FUS, anche di premiare i festival di importanza nazionale, garantendo al contempo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche con criteri di trasparenza ed eguaglianza.

Sottolinea, da ultimo, la contraddittorietà della politica del Governo, che in passato si era, invece, pronunciato favorevolmente su analoghi atti di indirizzo presentati dalle forze politiche di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/805/1/7.

La Commissione conviene.

La relatrice [RANDO](#) (PD-IDP) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si associa il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.3, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 e di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 che evita di porre gli oneri del provvedimento a carico del FUS.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Il [PRESIDENTE](#) rende quindi noto che la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 resta preclusa in quanto l'emendamento 1.100, poc'anzi approvato, risulta sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Avverte indi che l'emendamento appena accolto, diretto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.4 e non ostativo sui restanti emendamenti).

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra brevemente l'emendamento 4.4/5a Commissione (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alle votazioni sugli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.4/5a Commissione.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni relative agli articoli 1, 2, 3 e sul conferimento del mandato al relatore.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3

del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice D'Elia ha presentato l'emendamento 1.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Propone da ultimo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.1000 per venerdì 9 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di *canyoning* e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del 1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di *canyoning*, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-*bis*, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.

I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida *canyoning*. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-*ter* della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo con osservazione formulato dalla Commissione affari costituzionali. Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale ed aver contestualmente rilevato che non vi sono iscritti a parlare, rinvia quindi il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo sul testo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **MALPEZZI (PD-IDP)**, invitando la Commissione a valutare l'opportunità di audire la scrittrice Ilaria Tuti, autrice di numerosi e premiati romanzi storici che hanno fornito spunto per la realizzazione di numerosi programmi televisivi e dai quali emerge il fondamentale ruolo svolto dalle donne durante il primo conflitto mondiale per garantire i rifornimenti ai soldati impegnati al fronte.

Il relatore **MARCHESCHI (FdI)**, nel precisare che il provvedimento riguarda soprattutto il ruolo svolto dagli enti competenti alla valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande guerra, preso atto della richiesta, si pronuncia favorevolmente all'avvio di un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per la giornata di domani, alle

ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che la relatrice Bucalo ha presentato un nuovo emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto ad ottemperare ad una delle osservazioni contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Rende inoltre noto che il senatore Verducci ha trasformato l'emendamento 7.1 nell'ordine del giorno n. G/597/2/7 (pubblicato in allegato).

Dopo aver informato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere sul disegno di legge in titolo, fa da ultimo presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, dunque, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazione, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. La Commissione non può pertanto procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiti al provvedimento in titolo, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, la Presidenza del Senato non ha potuto sciogliere la riserva con la quale il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede consultiva e la Commissione non ne può quindi concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di ieri è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge

n. 568 (Promozione e tutela della danza).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 4

4.4/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 4.4, dopo le parole: «in materia di cammini,» aggiungere le seguenti: «che operano esclusivamente a titolo gratuito».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.1000

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

3) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle

studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

1.16 (testo 2)

[D'Elia](#), [Sensi](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," *inserire le seguenti*: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

"3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

G/597/2/7

[Nicita](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»";

premesso che:

l'articolo 7 dispone che la Società concessionaria del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica;

rilevato che sussistono ulteriori iniziative di carattere culturale meritorie di attenzione da parte della Società concessionaria del Servizio pubblico e, più in generale, di sostegno da parte dello Stato;

ritenuto che fra tali attività meritorie vi siano, fra l'altro, quelle poste in essere dalla Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, che opera nel campo degli audiovisivi e

della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vista sociale;

rilevato che l'articolo 27, comma 3, lettera *d*), sostiene le attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, mediante l'attribuzione a tali enti di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,

impegna il Governo:

- a sostenere l'attività della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;

- a valutare, a tal fine, l'opportunità di promuovere un intervento normativo che consenta alla stessa di poter beneficiare di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, analogamente a quanto è previsto per gli altri soggetti, operanti nel settore, richiamati in premessa.

Art. 6

6.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sull'unico emendamento approvato al disegno di legge, che era volto a recepire la condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere non ostativo della Commissione bilancio. Ricorda che nella seduta di ieri era stato disposto l'accantonamento dell'esame dell'ordine del giorno G/805/1/7 del senatore Pirondini, in riferimento al quale si era registrato il parere favorevole della relatrice e contrario del Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI conferma l'orientamento contrario del Governo sull'atto di indirizzo.

Dopo che il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ha dichiarato di insistere per la votazione del proprio ordine del giorno, quest'ultimo, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) esprime rammarico per la mancata approvazione e per l'indisponibilità del Governo a fornire una convincente motivazione del mancato accoglimento del proprio atto di indirizzo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) invita la Commissione a cogliere l'occasione della mancata approvazione dell'ordine del giorno per svolgere un approfondimento rispetto alle finalità in esso richiamate, che giudica condivisibili, affinché si valorizzi il Fondo unico per lo spettacolo, che non può a suo avviso essere considerato quale mero strumento per sostenere oneri finanziari contenuti in provvedimenti di spesa.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'avvenuta approvazione del disegno di

legge, a sua prima firma, di cui auspica una sollecita calendarizzazione in Aula e un rapido avvio dell'esame presso la Camera dei deputati.

Coglie l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza, al senatore Ancorotti e agli altri cofirmatari dell'iniziativa legislativa, che riconosce il valore di un evento culturale di rilievo internazionale qual è il Monteverdi Festival di Cremona.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì 16 febbraio, sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, e che è pervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio, non ostativo, mentre non sono ancora giunti i pareri della Commissione giustizia, della Commissione affari esteri e difesa e della Commissione politiche dell'Unione europea. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame, in sede redigente, del disegno di legge in titolo lo scorso 8 febbraio, con votazione unanime. Dopo aver fatto presente che la relatrice Rando non è presente per concomitanti impegni istituzionali, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate o l'avvenuto decorso del relativo termine, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 1º marzo, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso è volto a consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 2 inserisce novelle al decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie e l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto farsi carico di dedicare maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale, tenuto conto che in alcune disposizioni si fa riferimento alle Olimpiadi e non, come sarebbe opportuno, ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici. Al riguardo, chiede al relatore di farsi carico, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione, di tali esigenze e, nello specifico, di favorire il coinvolgimento del Ministro per le disabilità nell'ambito della *governance* che presiede agli interventi per il completamento delle opere infrastrutturali.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 875*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. [875](#) (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge n. [1010](#) (Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana») è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta della senatrice D'Elia. Avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è pertanto integrato con l'esame, in sede consultiva, di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [788](#), [Petizione](#), n. [468](#)

G/788/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

premessi che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;

considerato che:

com'è ampiamente noto, insistenti anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di irrocervo giuridico, non riuscendo, *in primis*, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;

più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

valutato altresì che:

i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogo è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;

ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe - in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature - essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche e educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Versace, Gelmini](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi," con le seguenti: "e penitenziario".

1.2

[Paganella](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "orientamento scolastico e professionale," inserire le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica,".

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nei servizi socio-sanitari" con le seguenti: "nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

3.2

[Versace](#), [Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per questi ultimi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3";

2) al terzo periodo, sopprimere le parole: "per quest'ultimo", "rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio", "e dell'inserimento o del reinserimento sociale", nonché le parole: "assistenziali e sociali";

b) al comma 2, sopprimere le parole: "per quest'ultimo" e dopo le parole: "aspetti educativi" inserire le seguenti: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3".

Art. 4

4.1

[Paganella](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le seguenti: "di cui".

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".

Art. 11

11.1

[Paganella](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa.

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 febbraio nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il Governo ha presentato l'emendamento 1.0.1000, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, ed è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento alle ore 11 di oggi.

Comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) avanza richiesta, anche a nome e per conto dei senatori Vincenza Rando, Verducci e Simona Flavia Malpezzi (in sostituzione del senatore Crisanti) presenti in seduta, di remissione in sede referente del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Il senatore **PIRONDINI** (M5S) dichiara di aderire a tale richiesta, anche a nome dei senatori Castiello e Aloisio, presenti in seduta.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa.

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia ([n. 128](#))

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto ([n. 129](#))

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana ([n. 130](#))

(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando innanzitutto che essi recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a tre regioni: Puglia, Veneto e Toscana. Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si segnala che i programmi per le annualità 2021-2023 e per le annualità 2022-2024, finanziati con il richiamato Fondo, sono stati approvati, rispettivamente, con decreti ministeriali 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando all'esame innanzitutto dell'atto del Governo n. 128, il Presidente relatore osserva che esso propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Puglia, per un importo complessivo di euro 75.000. In particolare, si propone una riduzione, pari a 30.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Interventi per il recupero, la salvaguardia, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali Pugliesi e Lucani". In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento "Riordinamento, redazione dell'elenco di consistenza e condizionamento, dove necessario, dell'archivio di deposito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia".

Si propone inoltre una riduzione, pari a 25.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Riproduzione digitale dei fondi pergamenei pugliesi e lucani per preservarli e consentirne la fruizione virtuale sia presso gli archivi di conservazione, sia presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, sia sul sito istituzionale (www.sapuglia.it)". In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo a favore del nuovo intervento "Archivio digitale della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia - Riversamento della banca dati del sito www.sapuglia.it sulla piattaforma Archivio digitale dell'Istituto centrale per gli Archivi - ICAR del MiC".

Viene proposta infine una riduzione, pari a 20.000 euro, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Restauro di beni archivistici e librari di particolare importanza riguardanti beni in uso o godimento pubblico delle regioni Puglia e Basilicata". Con detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo pari a 20.000 euro a favore del nuovo intervento "Restauro di materiale archivistico e librario di rarità e di pregio della Biblioteca Comunale di Oria (BR) e del Museo Nicolaiano di Bari (BA)".

Dalla documentazione trasmessa, si evince che su tali proposte di rimodulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 129, il Presidente relatore fa presente che esso

dispone una rimodulazione - anche in questo caso senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2022-2024, relativamente alla regione Veneto, per un importo complessivo di euro 816.500.

In particolare, si propone una riduzione, pari al richiamato importo, delle risorse originariamente assegnate all'intervento "Tesa 31 - Intervento di restauro e recupero" presso l'Arsenale di Venezia. In virtù di detta rimodulazione, viene destinato il medesimo importo di 816.500 euro a favore dell'intervento "Tesa 91S e spazi attigui del complesso Novissimetta - Completamento del restauro conservativo" da effettuarsi anch'esso presso l'Arsenale di Venezia.

Si rileva che su tale proposta di rimodulazione è stato acquisito l'avviso favorevole del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio.

Passando allo schema di decreto di cui all'atto n. 130, l'oratore segnala che esso propone una rimodulazione - ad invarianza di oneri - del programma relativo alle annualità 2022-2024, per la regione Toscana, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

In particolare, il Governo propone di destinare le economie derivanti dai lavori di "Messa in sicurezza reperti e allestimento" del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI) a favore del Teatro e delle Terme di Vallebuona (Volterra, PI) per l'esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito, per un importo complessivo pari a euro 52.816,52.

Pertanto, l'importo originariamente assegnato ai lavori di "Messa in sicurezza reperti e allestimento" del Deposito Archeologico De Laugier (Portoferraio, LI), pari a 200.000 euro, viene rideterminato in 147.183,48 euro.

Fa infine presente che su tale proposta di riformulazione è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) chiede al relatore e al Governo chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese alle rimodulazioni recate nei provvedimenti in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito alcune delucidazioni in qualità di relatore, dispone una breve sospensione della seduta, accogliendo la richiesta del sottosegretario Lucia BORGONZONI, che chiede di poter svolgere una breve interlocuzione con i propri Uffici per gli opportuni approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,50.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI fa presente che le risorse, peraltro di entità tendenzialmente esigua, sono destinate a nuovi interventi, atteso il loro mancato utilizzo in favore dell'originaria destinazione e l'opportunità di allocare le risorse pubbliche in interventi per la tutela del patrimonio culturale ritenuti utili dalle amministrazioni competenti. Manifesta peraltro la disponibilità di mettere a disposizione della Commissione, se richiesta, un'integrazione documentale al fine di meglio comprendere le motivazioni delle singole rimodulazioni proposte con gli atti del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori richieste di approfondimento, in qualità di relatore propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti in titolo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 128.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 129, previa verifica del numero legale, la Commissione approva anche la proposta di parere favorevole su tale atto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sull'atto del Governo n. 130, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole su tale atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(238) LA PIETRA. - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Rende noto che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 4 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che sul testo del disegno di legge si sono espresse la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, e la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al riguardo, fa presente che la relatrice Cosenza ha presentato gli emendamenti 1.1 e 2.1 volti a recepire l'osservazione e la condizione contenute nei pareri, rispettivamente, della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Gli emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

La senatrice [COSENZA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 2.2 del senatore Marcheschi, che recano un contenuto analogo ai propri emendamenti 1.1 e 2.1, che invita la Commissione ad accogliere.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative. Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'articolo 1, come modificato, che viene approvato.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'articolo 2, come modificato, che viene approvato.

La relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) esprime un sentito ringraziamento nei confronti delle forze politiche per aver favorito una convergenza sul provvedimento in titolo volto a sostenere iniziative di assoluto rilievo internazionale, che caratterizzano i territori nei quali si svolgono.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in deroga all'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti approvati, in quanto esclusivamente volti a recepire i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, non saranno trasmessi alle medesime Commissioni e che si procederà direttamente alla votazione finale.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), pur condividendo le finalità del disegno di legge in titolo, in riferimento al quale già nella scorsa Legislatura era stato raggiunto un accordo tra le forze politiche, ritiene che la copertura finanziaria individuata sia impropria. Essa incide infatti sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sottraendo in tal modo risorse ad altre iniziative culturali. Si augura pertanto che, per il futuro, sia possibile individuare strumenti finanziari alternativi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), pur preannunciando il voto favorevole della propria parte politica in considerazione dell'importanza degli eventi culturali interessati, coglie l'occasione per stigmatizzare il mancato incremento del FUS in sede di legge di bilancio. In tal modo il Governo non ha dato seguito sia all'impegno assunto tramite l'accoglimento dell'ordine del giorno G/238/7/1, a sua prima firma, avvenuto in sede redigente, sia a quanto preannunciato nel corso delle comunicazioni del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del suo Dicastero rese dinanzi alle Commissioni congiunte 7a (Senato) e VII (Camera dei deputati) ad inizio della Legislatura. Lamenta inoltre la modalità con cui si è provveduto ad assicurare la copertura finanziaria al provvedimento, in quanto sottrae risorse al FUS e, pertanto, ad altre iniziative culturali, che hanno diritto ad un sostegno pubblico.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è frutto di un accordo politico risalente alla precedente Legislatura, condivide l'opportunità, per il futuro, di svolgere una riflessione in ordine alle modalità con cui viene assicurata la copertura finanziaria a iniziative culturali di pregio. Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, come emendato, che la Commissione approva, conferendo altresì mandato alla relatrice di apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale e di

coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità. **(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona**

(Seguito discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato proposto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo approvato nella richiamata sede (pubblicato in allegato) a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, non sono stati presentati né ordini del giorno, né emendamenti.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, in quanto esso è composto da un unico articolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in titolo, auspica, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Pirondini in sede di esame del disegno di legge n. 238, appena approvato, una riflessione sulle modalità di finanziamento di iniziative di pregevole valore artistico e culturale, come quella in esame. Ciò, tenuto conto che nel disegno di legge in titolo la copertura finanziaria individuata per sostenere il Monteverdi Festival di Cremona costituisce una vera e propria scorciatoia, che sottrae risorse, se non al FUS, al settore dello sport. La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, richiama l'importanza di sostenere il Festival dedicato a Monteverdi, padre della lirica.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge, nella sua formulazione iniziale, poneva gli oneri finanziari a carico del FUS, quale copertura fittizia, poi superata tramite interlocuzione con il Ministero dell'economia, ritiene a sua volta utile individuare una modalità condivisa, quale potrebbe essere l'individuazione di un fondo *ad hoc*, al fine di finanziare eventi culturali di elevato livello culturale e con un ritorno importante in termini di turismo e valorizzazione dei territori.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che la Commissione approva all'unanimità, conferendo altresì mandato alla relatrice Rando di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Dà infine la parola al senatore Verducci che chiede di poter intervenire.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) rivolge l'invito alla Commissione ad evitare di procedere in maniera "continuativa e strutturale" ad esaminare provvedimenti legislativi diretti a finanziare iniziative di livello culturale, seppur elevato come quelle esaminate nella seduta odierna, che costituiscono un aggiramento delle procedure previste, in via ordinaria, per il riparto del FUS.

Auspica pertanto che la Commissione si doti di un metodo condiviso affinché si possa soprassedere all'approvazione di interventi estemporanei, quand'anche sorretti da consenso trasversale da parte delle forze politiche, che incidono sulle modalità con cui lo Stato finanzia le iniziative culturali.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CORRENTE SETTIMANA

Il [PRESIDENTE](#), nel dar conto della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di limitare l'attività parlamentare nelle giornate di domani e di giovedì prossimi, avverte che le sedute plenarie già convocate in tali date, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.0.1000/1

[Lopreiato](#), [Pirondini](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

1.0.1000/2

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il settimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

1.0.1000/3

[Lopreiato](#), [Pirondini](#)

All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno».

1.0.1000/4

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7. La sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno».

1.0.1000/5

[Marti](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.0.1000/6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.0.1000, capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [238 NT](#)

Art. 1

1.1

La Relatrice

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2024».

1.2

[Marcheschi](#)

Sostituire, ovunque ricorra, parola: «2023» con la seguente: «2024».

Art. 2

2.1

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2024».

2.2

[Marcheschi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «2023» con la seguente: «2024».

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

NT

La Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024**

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori **CATALDI** (M5S) e **GIORGIS** (PD-IDP) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;
- all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

La Sottocommissione conviene.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.

238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare al 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023. La Sottocommissione conviene.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024**

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 19,55.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 7 febbraio 2024, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 192 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.

In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono

meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.

Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la

reformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.

Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.

L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo

sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al *vulnus* registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltretutto di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera *a*) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera *b*), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera *a*), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-*quarter*" e "Art. 169-*quinquies*") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera *b*), n. 1).

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-*quinquies*." e "1-*sexies*.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Mini-sterio dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, [con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025, per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo](#). Al riguardo, considerato che l'onere è configurato come un limite di spesa e il fondo speciale presenta la necessaria capienza, non vi sono osservazioni da formulare. Ad ogni modo, [occorre valutare se vada aggiornata la clausola di copertura con riferimento al bilancio 2024-2026 oppure se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente](#).

L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. [Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate e di un eventuale maggior gettito, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari](#). Occorre valutare inoltre se le condizionalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 siano idonee e sufficienti ad escludere comportamenti elusivi, ad esempio in relazione al carattere di novità dell'impresa agricola.

[Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 5](#), che riduce alla metà i compensi notarili per i contratti di compravendita di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli, ponendo oneri a carico di soggetti privati quali i notai.

Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi

idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.

In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.

Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71,

non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.

La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,](#)

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
 - in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
 - per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 198 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

198ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) ricorda l'illustrazione svolta del provvedimento, rilevando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel merito del provvedimento, ma occorre modificare la norma di copertura prevedendo una fonte diversa per le relative risorse. Dà quindi lettura di una riformulazione della disposizione di copertura, cui occorre condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: "Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti: «1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.»".

La Commissione approva all'unanimità.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 2, il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi relativi ai nuovi contratti assicurativi in quanto divenuti obbligatori.

Per quanto di competenza, a tale riguardo, osserva che in merito alla neutralità finanziaria della disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, al fine di confermare l'asserita compensazione degli effetti.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* del Servizio del Bilancio n. 123.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l'articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 10, in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva.

Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l'Agenzia, in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto.

Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull'assolvimento dell'obbligo di quantificazione e copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l'opportunità di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con "provvedimenti legislativi".

L'articolo 13 prevede l'istituzione e la tenuta, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l'Agenzia è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale.

A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità.

Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.

In relazione all'articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con le forze dell'ordine, di concerto con la Banca d'Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie

migliorative.

Per quanto riguarda l'articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *n*), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.

Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *tantum* prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p*), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non vengono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano da parte dell'Esecutivo gli elementi richiesti in ordine al provvedimento.

Il sottosegretario FRENI chiede di poterne rinviare la trattazione alla prossima seduta, atteso che la relazione tecnica di passaggio risulta ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.